

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e. i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 03/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 144771, con la quale il Sig. Vitrano Antonino, nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 11/10/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45842 del 07/05/2021 integrata con la nota prot. n. 46813 del 11/05/2021 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito e, tra gli altri, al Sig. Vitrano Antonino che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 10049 del 11/05/2021 dell'Area Coordinamento, Affari Generali Sistema Informativo del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dalla quale si evince che il sopra citato dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 49256 del 17/05/2021 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

- VISTO il D.A. n. 9579/II del 18/12/1993 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza il 21/12/1993, al n. 5469 - con il quale, tra gli altri, il Sig. Vitrano Antonino è stato inquadrato nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. 53/85, con la qualifica di Dirigente Tecnico con decorrenza giuridica ed economica dal 21/09/1993,
- VISTO il D.D.R. n. 3726/IV del 09/09/1996 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 27/09/1996 al n. 5016 – con il quale al Sig. Vitrano Antonino sono stati riscattati con onore di riscatto ai fini di quiescenza anni 03 mesi 00 giorni 07, corrispondenti al periodo degli studi universitari per il conseguimento del diploma di laurea in Scienze Geologiche;
- VISTO il D.D.S. n. 4412 del 23/05/2007 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 13/07/2007 al n. 2964 – con il quale, in favore del Sig. Vitrano Antonino, è stato riconosciuto utile ai fini di quiescenza il servizio non di ruolo per complessivi anni 04 mesi 03 giorni 20;
- VISTO il D.D.S. 2518 del 21/07/2016 con il quale, in applicazione dell'art. 2 della L. n. 29/79, al Sig. Vitrano Antonino, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 00 mesi 06 giorni 19;
- VISTO il D.D.S. n. 1411 del 27/03/2012 - vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 10/04/2012 al n. 319 - con il quale il Sig. Vitrano Antonino a decorrere dal 17/05/2000, è stato inquadrato nella 3^a Fascia Dirigenziale di cui alla L.R. n. 10/2000;
- VISTO lo stato matricolare regionale ed il foglio matricolare e caratteristico dell'Esercito Italiano;
- ACCERTATO che il Sig. Vitrano Antonino, alla data del 30/05/2021, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/05/2021	27	8	10
Servizio riscattato (D.D.R. n. 3726/IV del 09/09/1996)	3	0	7
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 4412 del 23/05/2007)	4	3	20
Servizio ricongiunto (D.D.S. 2518 del 21/07/2016)	0	6	19
Servizio militare	0	11	22
Totale	36	6	18

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Vitrano Antonino, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente 3^a fascia, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 25 MAG. 2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
G. G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio.